M. LEPORE

ABC della SICUREZZA e della SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

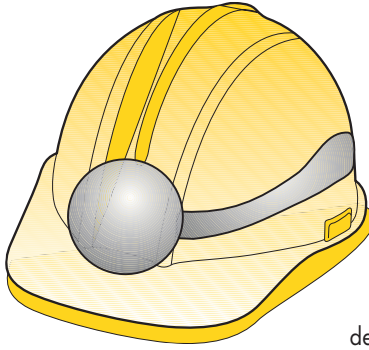

Manuale ad uso dei lavoratori

Informazione dei lavoratori
ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

EPC EDITORE

INDICE

DEFINIZIONI 5

DOVERI GENERALI DEI LAVORATORI 7

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 13
Il sollevamento dei carichi 13

MEZZI DI MOVIMENTAZIONE CARICHI 17
Carrello elevatore 20

LE ATTREZZATURE 27
Attrezzi muniti di manico 27
Utensili elettrici 28

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 29
Definizione di "D.P.I." 29
Tipi ed utilizzi 29

LA SEGNALETICA 35
Tipologie di segnaletica utilizzata 35
Cartelli di divieto 36
Cartelli per attrezzature antincendio 36
Cartelli di prescrizione 39
Cartelli di salvataggio 40
Etichette di pericolo 41
Simboli e indicazioni di pericolo secondo la Dir. 67/548/CEE 44
Etichettatura secondo GHS/CLP (Reg. 1272/2008) - nuovi pittogrammi 44
Comunicazioni verbali e segnali gestuali 45

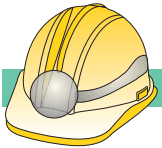

L'UFFICIO 48
Il posto di lavoro.....48
Norme comportamentali 49
Le attrezzature.....51

I VIDEOTERMINALISTI 54
Illuminazione.....54

PRIMO SOCCORSO 61
Ferite.....64
Epistassi.....64
Contusioni.....65
Distorsioni, lussazioni, strappi muscolari.....65
Fratture 66
Colpi di calore 66
Lesioni agli occhi 67
Folgorazione.....67
Bruciature e ustioni.....68
Morsicature e punture.....69
Infarto.....69

ANTINCENDIO 70
Regole principali di prevenzione incendi 70
Cosa fare in caso di incendio 71
Mezzi di estinzione.....72
Uso degli idranti 73
Classificazione dei tipi di fuochi.....76

DEFINIZIONI

- **INFORTUNIO SUL LAVORO:**

  Si definisce "*infortunio sul lavoro*" ogni evento, avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o un'inabilità fisica che comporti l'astensione dal lavoro per più di un giorno escluso quello dell'evento. Ai fini previdenziali, l'astensione dal lavoro deve determinarsi per più di tre giorni.

- **MALATTIA PROFESSIONALE:**

  La *malattia professionale* è un evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo, e che deve essere contratta nell'esercizio e a causa del lavoro.

- **CAUSE:**

  Le *cause* degli infortuni possono essere dovute sia a carenze di tipo organizzativo, sia all'inidoneità di condizioni tecniche di ambienti, macchine, impianti ed attrezzi, sia alla mancanza o insufficienza di segnaletica o di dispositivi di protezione individuali o collettivi, sia infine, a comportamenti errati da parte degli stessi infortunati o da altri lavoratori. Non è sempre agevole stabilire tra le varie cause di un infortunio, quale di esse sia stata determinante. In ogni caso, qualora nella produzione di un infortunio, siano intervenute carenze organizzative o tecniche, l'eventuale concomitanza di errore comportamentale del lavoratore non esclude le responsabilità legate alla omissione delle misure organizzative o tecniche; d'altra parte, l'idoneità delle condizioni organizzative e tecniche non è da sola sufficiente a prevenire

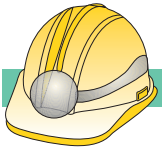

gli infortuni, poiché anche la migliore situazione organizzativa e tecnica può essere vanificata da un comportamento imprudente, negligente o imperito. Per questo motivo, la più moderna cultura, prevenzionale, anche giuridica, pone in grande rilievo gli interventi di formazione ed informazione e attribuisce fondamentale importanza al comportamento prudente, diligente e collaborativo dei lavoratori.

- **PREVENZIONE:**
  il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

- **AGENTE:**
  L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

- **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:**
  Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

- **MEDICO COMPETENTE:**
  Medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:**
  Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

DOVERI GENERALI DEI LAVORATORI

...prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute...

Ciascun lavoratore deve:

- Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

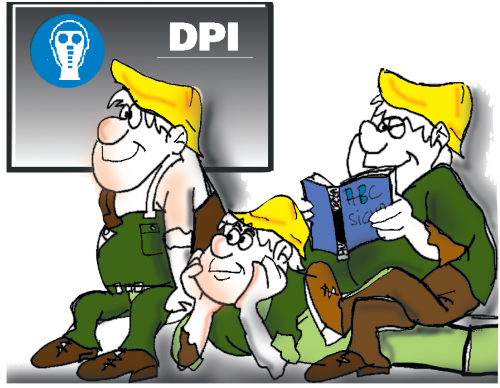

...dare immediatamente comunicazione dell'infortunio

Dare immediatamente comunicazione ai diretti superiori dell'infortunio anche se non richiede particolari cure.

- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di tra-

sporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.

– Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

– Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

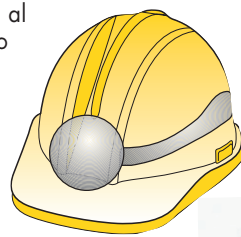

...utilizzare i D.P.I.

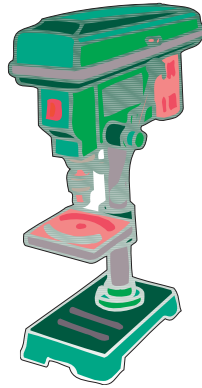

...segnalare le deficienze di mezzi e dispositivi...

– Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

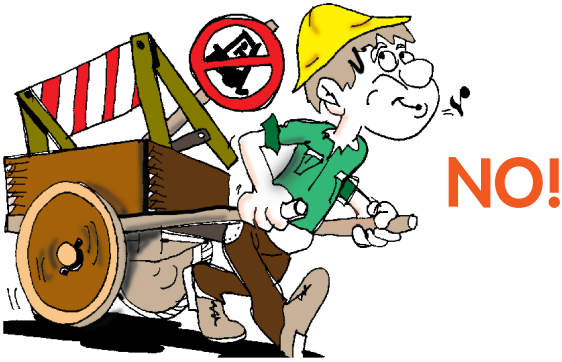

– Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

– Rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica esposta.

– Effettuare una pausa o un cambiamento di attività di 15 minuti ogni due ore di lavoro al videoterminale.

...effettuare una pausa ogni due ore...

– Mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito, in quanto il disordine e l'ingombro possono provocare cadute e, in ogni caso, ostacoli al movimento.

– Usare le attrezzature igienico-sanitarie e segnalare eventuali disfunzioni: questo aiuta a prevenire malattie e rischi inutili.

...non occupare i percorsi di emergenza

– Mantenere in ordine il pavimento dei luoghi di lavoro e di passaggio, segnalare eventuali liquidi che possano renderlo scivoloso.

...non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli di segnalazione

– Non occupare i percorsi di emergenza con materiali ed oggetti.

– Non chiudere o impedire la libera apertura delle porte di emergenza.

– Non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli di segnalazione dei percorsi di fuga.